

CIRCOLARE N. 23,07

Roma, **7 GIU. 2007**



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per la Spesa Sociale - Ufficio X
Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio XIV

Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro
Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - Ufficio III

Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

LORO SEDI

Prot. n. RGS/77524

Alle Direzioni Provinciali dei servizi Vari

LORO SEDI

e, per conoscenza,

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Viale XXI Aprile, 51

000162 ROMA

Al Ministero della Salute
Dipartimento della qualità
Direzione Generale della programmazione
Direzione Generale dei servizi informativi
Piazzale dell'industria, 20

00153 ROMA

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Amministrazione
Via Giorgione, 159

00 147 ROMA

A Equitalia S.p.a.
Via Andrea Millevoi, 42

00178 ROMA

OGGETTO: Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 276 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), in materia di sanzioni relative alla trasmissione telematica delle ricette mediche. Istruzioni amministrativo-contabili.

A. PREMESSE

L'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 276 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha introdotto il progetto "Tessera Sanitaria", con l'obiettivo di potenziare il monitoraggio della spesa sanitaria, attraverso il controllo delle ricette farmaceutiche e specialistiche e la verifica dell'appropriatezza delle prescrizioni.

Il progetto presuppone la "generazione", secondo determinati parametri, della tessera sanitaria e la sua progressiva consegna a tutti i soggetti titolari di codice fiscale, nonché la creazione di modelli standardizzati di ricettari medici e di ricetta medica a lettura ottica, da distribuire a tutti i medici del Servizio sanitario nazionale, a cura delle aziende sanitarie e ospedaliere e, ove autorizzati, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari.

Al fine di consentire il conseguimento di tale obiettivo, il progetto Tessera Sanitaria, di cui è titolare la Ragioneria generale dello Stato, prevede l'acquisizione telematica dei dati delle ricette da parte dei soggetti pubblici e privati convenzionati (farmacie, ambulatori e laboratori) che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario

nazionale (SSN). I dati acquisiti dalle strutture vengono trasmessi telematicamente, con modalità e tempi prestabiliti dal medesimo articolo 50 e dai suoi decreti attuativi (riportati in allegato 1), al Sistema predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato, che li rende disponibili, in archivi distinti per ciascuna regione, non interconnessi, ai soggetti interessati competenti (ASL, regioni, Ministero della salute), in conformità alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Il progetto è avviato gradualmente presso tutte le regioni con una prima fase “sperimentale”, il termine della quale ed il conseguente avvio dell’attività “a regime” vengono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi del D.M. 28 aprile 2006, attuativo del comma 6 del ripetuto art. 50.

B. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

L’articolo 1 comma 276 delle legge 23 dicembre 2005, n. 266, integrando, con l’introduzione dei commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, l’articolo 50 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003, introduce il procedimento di irrogazione delle sanzioni a carico delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, per le irregolarità commesse nella trasmissione telematica al Ministero dell’economia e delle finanze dei dati delle ricette mediche. Le sanzioni riguardano le seguenti infrazioni:

1. omessa trasmissione dei dati;
2. tardiva trasmissione dei dati oltre il termine di cui al comma 8 dell’articolo 50;
3. mancanza, nelle ricette trasmesse nei termini, di uno o più elementi di quelli previsti dal decreto 27 luglio 2005 del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2005, n. 180, attuativo del comma 5 del citato articolo 50.

Tutte le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ricetta.

Il procedimento sanzionatorio è avviato progressivamente nel momento in cui il Progetto, attivato in ambito regionale, passa dalla “fase sperimentale” alla “fase a regime”. Il termine della “fase sperimentale” presso ogni regione viene formalizzato, ai sensi del citato decreto 28 aprile 2006 (attuativo del comma 6 dell’articolo 50) con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il decreto 17 novembre 2006 ha fissato al 31 dicembre 2006 la fine della sperimentazione del progetto Tessera Sanitaria per le regioni Abruzzo e Umbria.

B.1 Adempimenti della Guardia di Finanza

L’azione del procedimento sanzionatorio si esercita secondo le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il controllo sull’osservanza delle disposizioni è demandato alla Guardia di Finanza, che vi procede mediante accessi alle strutture che erogano servizi sanitari, utilizzando, a tal fine, anche le informazioni presenti nel sistema informatico della Ragioneria generale dello Stato.

Le violazioni di cui all’art. 50 –commi 8-bis e 8-ter – della legge n. 326/2003, accertate dalla Guardia di Finanza, devono essere immediatamente contestate al termine dell’accesso e delle verifiche, mediante idonea verbalizzazione.

E’ da considerare, infatti, che, poiché l’accertamento delle irregolarità consegue sempre ad un accesso ispettivo, non si determina la fattispecie che dà luogo alla necessità della successiva notifica delle violazioni, di cui all’art. 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il verbale deve contenere gli elementi di diritto e di fatto che hanno determinato l’illecito, la natura delle violazioni e le norme di riferimento, l’importo della sanzione, le modalità ed i termini di pagamento, l’obbligo di dare dimostrazione

B.2 Adempimenti della Direzione provinciale dei servizi vari

La Direzione provinciale dei servizi vari, non appena ricevuto il rapporto dalla Guardia di finanza, ne invia copia, con apposita nota, alla coesistente Ragioneria provinciale dello Stato, per la conseguente prenotazione dell'entrata nel registro mod. 102 T.

Ove il contravventore si avvalga della facoltà del pagamento in misura ridotta, acquisisce ai propri atti la relativa prova documentale (copia della quietanza o della ricevuta di c/c postale) e ne dà comunicazione alla Ragioneria provinciale dello Stato ed alla Guardia di Finanza, dichiarando che il contesto riferito al verbale originario, di cui cita gli estremi, deve intendersi definito.

Qualora, invece, entro trenta giorni dalla data della contestazione riceva dall'obbligato scritti difensivi e/o documenti e/o la richiesta di essere sentito personalmente, provvede tempestivamente, ascoltato l'interessato, all'esame dei documenti e degli argomenti difensivi esposti nelle memorie.

Ove ritenga fondata l'eccezione sollevata dall'interessato, emette motivata ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente, oltre che all'interessato, alla Guardia di Finanza ed alla Ragioneria provinciale dello Stato, con riferimento all'originario verbale di accertamento.

Al contrario, nel caso ritenga di non poter accogliere le obiezioni della controparte, emette motivata ordinanza con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese, entro 30 giorni dalla notifica della stessa ordinanza-ingiunzione.

Anche tale atto ingiuntivo deve contenere le informazioni circa le modalità e la causale di pagamento e l'imputazione al bilancio dello Stato, più sopra indicate per il verbale di accertamento delle infrazioni, nonché sulla possibilità, prevista dall'art. 22 della legge 24 novembre 1999, n. 689 di opporre ricorso ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, lettera b) della legge 689/81 davanti al Tribunale Civile, Sezione lavoro, territorialmente competente in relazione alla sede del contravventore, entro 30 giorni dalla notifica.

Una volta notificata alla parte obbligata, l'ordinanza ingiunzione deve essere immediatamente ed integralmente comunicata, unitamente alla relata di notifica, alla Ragioneria provinciale dello Stato, ai fini delle conseguenti scritturazioni nel registro mod. 102 T.

Trascorsi trenta giorni dalla data della notifica senza che la Ragioneria provinciale dello Stato abbia comunicato l'avvenuto pagamento, la Direzione provinciale dei servizi vari chiede formale conferma dalla stessa Ragioneria della mancata riscossione e ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità previste dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, procede all'iscrizione a ruolo della relativa somma, maggiorata delle spese e degli interessi fino ad allora maturati a decorrere dalla scadenza del termine fissato nell'ordinanza-ingiunzione, affidandola in esazione alla competente Società di riscossione di Equitalia S.p.a..

Emette, quindi, formale decreto di discarico della somma prenotata dalla Ragioneria provinciale dello Stato a seguito dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, corredandolo della copia del frontespizio del ruolo.

Opportuna informazione all'esito della procedura sarà inoltrata anche alla Guardia di Finanza procedente.

B.3 Adempimenti della Ragioneria provinciale dello Stato

La Ragioneria provinciale dello Stato, ricevuta dalla Direzione provinciale dei servizi vari la copia del verbale di contestazione della violazione, apre un fascicolo relativo e provvede a prenotare l'entrata nel registro mod. 102 T, con scadenza al 60° giorno dalla data del verbale, con imputazione al capo X, capitolo 3372 del bilancio dello Stato.

Nel caso in cui il contravventore paghi entro il citato termine, la RPS provvede ad apporre il codice versante assegnato automaticamente dal S.I.R.G.S. sulla distinta di versamento presentata dall'obbligato (in caso di versamento allo sportello della tesoreria) o pervenuta dalla Banca d'Italia (in caso di versamento mediante c/c postale) e, alla ricezione della relativa quietanza mod. 121 T, chiude la partita contabile.

Provvede a chiudere anche la pratica amministrativa non appena riceve dalla D.P.S.V. la dichiarazione della definizione del contesto, a seguito dell'avvenuto versamento dell'obbligato entro i 60 giorni dalla irrogazione della sanzione, effettua la cancellazione della prenotazione.

Ove, invece, essendo trascorsi senza esito 60 giorni dall'irrogazione della sanzione, riceva copia dell'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale dei servizi vari, unitamente alla relata di notifica, provvede a modificare l'originaria prenotazione nel registro mod. 102 T, appostando l'importo del credito erariale corrispondente all'ammontare della sanzione determinato nell'ordinanza, maggiorato delle spese di notifica, con scadenza il 30° giorno successivo alla data di notifica e con imputazione al capo X, capitolo 3372 del bilancio dello Stato.

In sede di trasmissione alla D.P.S.V. dell'elenco dei debitori morosi (per la quota capitale e dei relativi accessori), entro il mese successivo a ciascun bimestre, a norma dell'art. 321 delle I.G.S.T. pone in particolare evidenza quelli rivenienti dalle sanzioni in argomento.

Qualora la Ragioneria provinciale dello Stato, sulla base della quietanza di Tesoreria provinciale dello Stato – mod. 121T – rilevi che il debito sia stato assolto nei termini stabiliti dall'ordinanza ingiunzione, procede alle necessarie registrazioni contabili e ne dà immediata notizia alla D.P.S.V..

Si torna a precisare che sulle quietanze di tesoreria va apposto il codice versante, corrispondente a quello assegnato automaticamente dal S.I.R.G.S. in sede di prenotazione dell'entrata nel registro mod. 102 T.

Nel caso, invece, che il debito non venga assolto entro i termini fissati e, pertanto, la Direzione provinciale dei servizi vari proceda all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, la Ragioneria provinciale dello Stato, ricevuto il decreto di scarico con allegata la copia del frontespizio del ruolo dalla stessa D.P.S.V., verifica che le somme ivi iscritte corrispondano al debito appostato nel registro 102 T, e, quindi, opera il relativo scarico, al fine di evitare la duplicazione dell'accertamento dell'entrata.

Con l'iscrizione a ruolo cessano gli adempimenti della Direzione provinciale dei servizi vari, mentre la Ragioneria provinciale dello Stato continuerà a seguire l'entrata con l'esame delle contabilità della Società di riscossione.

C. ULTERIORI PRECISAZIONI

Si sottolinea che attualmente, come stabilito dal richiamato D.M. 17 novembre 2006, il procedimento sanzionatorio riguarda esclusivamente le regioni Abruzzo ed Umbria, presso le quali è terminata la fase sperimentale.

Lo stesso procedimento verrà gradualmente applicato presso le restanti regioni, con le modalità e secondo le istruzioni fornite con la presente circolare, contestualmente all'avvio della fase a regime, man mano fissata da ulteriori decreti ministeriali.

Con ulteriori comunicazioni verrà data notizia dell'attuazione delle istruzioni di cui alla presente Circolare nelle ulteriori regioni, previste dagli emanandi decreti ministeriali.

E' da porre, inoltre, in evidenza che:

- a) per il pagamento spontaneo in misura ridotta entro i 60 giorni dalla contestazione delle irregolarità, non sono dovuti interessi e neppure spese, in quanto la violazione non viene notificata, ma contestata direttamente al trasgressore;
- b) dopo la notifica dell'ordinanza ingiunzione, per il pagamento entro i trenta giorni successivi sono dovute soltanto le spese di notifica, da indicare nella stessa ordinanza;
- c) per il pagamento eseguito dopo trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione sono dovuti le spese di notifica e gli interessi maturati dalla scadenza del termine indicato nell'ordinanza fino al giorno dell'effettivo pagamento, calcolati, applicando il vigente tasso legale (attualmente pari al 2,50%), dalla Ragioneria provinciale dello Stato in sede di apposizione del visto sulla distinta di versamento, mod. 124 T;
- d) per i pagamenti conseguenti all'iscrizione a ruolo, vanno corrisposti:
 - 1) le spese di notifica dell'ordinanza ingiunzione;
 - 2) le altre spese determinate dalla Società di riscossione;
 - 3) gli interessi maturati dalla scadenza del termine indicato nell'ordinanza fino al giorno dell'iscrizione a ruolo (tasso legale), che devono essere quantificati

dalla Direzione provinciale dei servizi vari, in sede di predisposizione del ruolo;


- 4) gli interessi maturati dal giorno di iscrizione a ruolo fino all'effettivo pagamento, calcolati secondo le norme della riscossione delle imposte dirette, che vengono liquidati dalla società di riscossione.

Le somme di cui ai numeri 1, 2 e 3 sono direttamente iscritte nel ruolo, mentre gli interessi di cui al n. 4 vengono determinati dalla Società di riscossione all'atto del pagamento.


Le spese di cui al n. 2 sono di esclusiva competenza della Società di riscossione, mentre gli altri introiti sono di competenza erariale. Le spese hanno la medesima imputazione della sanzione (capo X, capitolo 3372), pur se tenute distinte nella liquidazione per trasparenza amministrativa, mentre gli interessi devono essere imputati al capo X, capitolo 3221.

Si confida nel puntuale assolvimento degli adempimenti descritti.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Il Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione generale del personale
e dei servizi del tesoro



Riferimenti normativi

- Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie
- Decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2004, n. 251), modificato dal decreto 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2006, n. 95), attuativo del comma 1 del citato articolo 50, concernente le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS) e le tessere sanitarie regionali;
- Decreto 18 maggio 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2004, n. 251, attuativo del comma 2 del citato articolo 50, concernente il nuovo modello di ricetta;
- Decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2004, n. 251, attuativo del comma 4 del citato articolo 50, concernente le modalità di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati riguardanti l'assegnazione dei ricettari ai medici prescrittori;
- Decreto 27 luglio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2005, n. 180), attuativo del comma 5 del citato articolo 50, concernente i dati delle ricette da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze;
- Decreti 30 giugno 2004, 28 ottobre 2004, 21 aprile 2005 e 28 aprile 2006 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, attuativi del comma 6 del citato articolo 50, concernente il programma di attivazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 50;

- Decreto 17 novembre 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, attuativo dell'articolo 1, comma 3 del citato decreto 28 aprile 2006, concernente la fine sperimentazione nelle regioni Abruzzo e Umbria;
- Decreto 22 luglio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2005, n. 180), attuativo del comma 9 del citato articolo 50, concernente i dati che le regioni, nonché i Ministeri e gli enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica;
- Protocollo 9 marzo 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2006, n. 66), attuativo del comma 10 del citato articolo 50, concernente i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 50, che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni, nonché le modalità di tale trasmissione;
- Decreto 30 marzo 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2007, n. 86), attuativo del comma 10 del citato articolo 50, concernente le modalità di trasmissione telematica dei dati relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati, da parte delle ASL, alle strutture di erogazione dei servizi sanitari.